

04367-18



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Sezione II penale

**Udienza pubblica 30/11/2017**

**Sentenza n.** 2843/17

**Reg. gen. n. 034071/2017**

Composta da:

Giovanni Diotallevi	Presidente
Adriano Iasillo	Consigliere relatore
Geppino Rago	Consigliere
Pierluigi Cianfrocca	Consigliere
Sandra Recchione	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

(omissis) (n. il (omissis) )

avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, IV Sezione penale, in data 15/03/2017.

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo.

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Gianluigi Pratola, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Udito l'Avvocato (omissis) - sostituto processuale dell'Avvocato (omissis) (omissis), difensore della Parte Civile (omissis) legale rappresentante della

(omissis) s.a.s. - il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lo stesso difensore deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

Udito l'Avvocato (omissis) , difensore di ufficio dell'imputata, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

#### OSSERVA:

Con sentenza del 28/12/2011, il Tribunale di Verbania dichiarò Pioli Ilaria responsabile del reato di appropriazione indebita e -con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti - la condannò alla pena di mesi 6 di reclusione.

Avverso tale pronuncia l'imputata propose gravame. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 15/03/2017, in riforma della sentenza impugnata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 del c.p. ed effettuata la riduzione per la scelta del rito abbreviato rideterminò la pena inflitta in mesi 3 di reclusione. Confermò nel resto

Ricorre per cassazione l'imputata personalmente deducendo: vizi motivazionali in ordine alla ritenuta penale responsabilità; l'inutilizzabilità delle immagini captate con il sistema di video sorveglianza.

L'imputata conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.

#### **motivi della decisione**

1. Il ricorso è inammissibile.

1,1. Infatti, entrambi i giudici di merito con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria hanno ben evidenziato le ragioni per le quali ritengono la ricorrente responsabile del reato di appropriazione indebita. In particolare: 1) hanno correttamente valutato le prove (dichiarazioni testi e riprese visive effettuate dalla telecamera installata all'interno del luogo di lavoro; si vedano le pagine: da 2 a 5 della sentenza di primo grado e le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); 2) hanno ritenuto giustamente utilizzabili i risultati delle videoriprese effettuate con la telecamera installata all'interno del luogo di lavoro evocando anche un condiviso e consolidato principio di questa Corte secondo il quale sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l'esistenza di un divieto probatorio (Sez. 5, Sentenza n. 34842 del 12/07/2011 Ud. - dep.



26/09/2011 - Rv. 250947; Sez. 2, Sentenza n. 2890 del 16/01/2015 Ud. - dep. 22/01/2015 - Rv. 262288; Sez. 5, Sentenza n. 11419 del 17/11/2015 Ud. - dep. 17/03/2016 - Rv. 266372). Né, ovviamente, ha alcuna incidenza negativa sulla legittimità delle videoriprese effettuate, la circostanza – la cui sussistenza è stata, tra l'altro, affermata apoditticamente – che le riprese siano state eseguite *"non in maniera consequenziale, non progressivamente, ma solo a giorni ed orari scelti dai titolari della gelateria"*. Infatti quello che rileva e che quanto ripreso ha pienamente confermato quanto riferito dai testi; 3) hanno fornito un'incensurabile spiegazione del perché hanno ritenuto *"inverosimile la versione della prevenuta"* (si vedano le pagine: 4 e 5 della sentenza di primo grado e pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).

2. Infine, la Corte territoriale ha fornito un'incensurabile motivazione – pur a fronte di una genericissima doglianza sul punto – sul perché conferma l'entità del danno determinato dal Tribunale e tale motivazione (che si fonda sugli elementi probatori di cui sopra) non è affatto in contrasto con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 del c.p. (si vedano le pagine 5 e 6 dell'impugnata sentenza)

3. In relazione a quanto sopra evidenziato questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Si vedano fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012 Ud. - dep. 16/05/2012 - Rv. 253849; Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013 Ud. - dep. 26/06/2013 - Rv. 255568; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Ud. - dep. 13/03/2014 - Rv. 259425). Inoltre, in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 Ud. - dep. 27/11/2015 - Rv. 265482).

4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al




pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di 2.000,00 euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Inoltre la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte Civile (omissis) che si liquidano in complessivi Euro 3.217,36 ivi comprese le spese generali, CPA ed IVA.

**PQM**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre la rifusione delle spese processuali in favore della Parte Civile (omissis) che liquida in complessivi Euro 3.217,36 ivi comprese le spese generali, CPA ed IVA.

Così deciso in Roma, il 30/11/2017.

Il Consigliere estensore  
Adriano Iasillo



Il Presidente  
Giovanni Diotallevi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL **30 GEN. 2018**



CANCELLIERE  
Claudia Pianelli

